

+ Repubblica
2/2

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 marzo 2001

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685333 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it.

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85082140).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2001, n. 282.

Reg. (CE) n. 1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999; legge 7 aprile 2000, n. 79 art. 1 commi 1 e 8 bis. Attribuzione ai produttori della Regione Lazio di quantitativi di riferimento individuali dalla riserva regionale.

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27 FEB. 2001

=====

ADDI' 27 FEB. 2001 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: FORMISANO & VERZASCHI

DELIBERAZIONE N° 282

OGGETTO: ... di deliberazione concernente: Reg. (CE) n.1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999; Legge 7 aprile 2000, n.79 art.1 commi 1 e 8-bis. Attribuzione ai produttori della Regione Lazio di Quantitativi di Riferimento Individuali dalla riserva regionale



Oggetto: Reg. (CE) n.1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999; Legge 7 aprile 2000, n.79 art.1 commi 1 e 8-bis. Attribuzione ai produttori della Regione Lazio di Quantitativi di Riferimento Individuali dalla riserva regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTO il Reg. CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato dal Reg. CE n.1256/99;

VISTO il Reg. CEE n.536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTA la legge 26 novembre 1992, n.468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.286 del 4 dicembre 1992, serie generale;

VISTA la D.G.R. n. 12223 del 29 dicembre 1993 recante "... adozione delle disposizioni e modalità attuative nel territorio regionale" della normativa in materia di quote latte, ed in particolare il punto 2 dell'allegato a detta deliberazione;

VISTO il Reg. (CE) n.1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, che modifica il Reg. CEE n.3950/92 del Consiglio, e che stabilisce aumenti di quota nazionale a partire dal 1° aprile 2000 e 1° aprile 2001;

VISTA la Legge del 7 aprile 2000 n.79, art. 1 comma 8 bis che statuisce che con Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali vengono stabiliti i criteri di ripartizione fra le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano del quantitativo a valere dal 1° aprile 2001;

VISTA la D.G.R. del 8 febbraio 2000, n.313, con la quale sono state stabilite le procedure per le assegnazioni dei quantitativi resi disponibili al 1° aprile 1999 dal comma 21, art.1, della legge n.118/99 nonché al 1° aprile 2000 dal comma 1, art.1, della legge n.79/2000;

VISTA la determinazione del 30 giugno 2000 n. 767 del Direttore del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale con la quale è stata organizzata la graduatoria relativa alle assegnazioni di cui alla D.G.R. n.313/2000;

S
a.li CONSIDERATO che la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, nella riunione del 6 dicembre 2000, ha espresso parere favorevole sullo schema di Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali da adottarsi ai sensi del citato comma 8 bis, con il quale verranno resi disponibili alla Regione Lazio quantitativi aggiuntivi da ripartire fra i produttori a valere dal 1° aprile 2001, previsti in ~~kg.~~ 95.004 di quote consegne, e che ulteriori quantitativi saranno eventualmente disponibili in quanto confluiti nella riserva regionale a seguito delle revoche di quota disposte ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3-bis della legge n.79/2000 ed articoli n.2 e 3 del D.P.R. n.569/93;

CONSIDERATO che quantitativi in quote vendite dirette sono ancora disponibili dall'art.1, comma 21, della legge n.118/99, nella misura pari a Kg.145.568.

CONSIDERATO che, per addivenire a dette assegnazioni entro una data ragionevolmente prossima all'inizio della campagna lattiera 1° aprile 2001/31 marzo 2002, è opportuno semplificare le relative procedure amministrative;



VISTA la legge 15 maggio 1997 n.127 avente per oggetto "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e del procedimento di decisione e di controllo";

CONSIDERANDO che i quantitativi che affluiscono alla riserva regionale non saranno, presumibilmente, adeguati a soddisfare tutte le richieste e che, quindi, è opportuno stabilire limiti massimi nelle assegnazioni, secondo criteri oggettivi e predefiniti;

CONSIDERATO, per quanto al precedente punto, che si reputa opportuno escludere dalle attuali assegnazioni coloro che hanno già usufruito di tale beneficio in applicazione della D.G.R. n.313/2000, con la sola eccezione per i giovani produttori che nell'attualità non raggiungono titolarità complessiva di quota pari a tonnellate 150 in quanto detto livello viene considerato quale "minimo vitale" affinché un'azienda agricola ad indirizzo lattiero bovino raggiunga una adeguata redditività;

RITENUTO, quindi, di individuare modalità e criteri per l'assegnazione dei Quantitativi di Riferimento Individuali (Q.R.I.) così come dettagliati nell'apposito allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, "Avviso pubblico per la presentazione di istanze di assegnazioni di Quantitativi di Riferimento Individuali aggiuntivi, campagna 2001/2002, ai produttori latte della Regione Lazio";

VISTO l'art.1, comma , della legge n.79/2000 in cui si statuisce che le quote assegnate non possono essere successivamente cedute dal beneficiario disgiuntamente dall'azienda e che se il medesimo cede, disgiuntamente dall'azienda, le quote di cui era titolare precedentemente alle assegnazioni, le quote assegnate tornano alla riserva nazionale per essere poi riassegnate dalle regioni cui dette quote afferivano, e considerato che detto principio è stato ribadito con D.G.R. n.490/2000;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127, art.17 comma 32 ;

All'unanimità

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato citato in premessa dal titolo "Avviso pubblico per la presentazione di istanze di assegnazioni di Quantitativi di Riferimento Individuali aggiuntivi, campagna 2001/2002, ai produttori latte della Regione Lazio", che costituisce parte integrante al presente atto;
- 2) Il beneficiario delle quote assegnate ai sensi della presente deliberazione non potrà mettere in essere contratti di cessione di quota disgiuntamente dall'azienda, né per le quote assegnate né per quelle di cui era precedentemente titolare, pena la revoca delle quote aggiuntive assegnate ai sensi della presente deliberazione.
- 3) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione e dell'avviso pubblico di cui al precedente punto 1), sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
- 4) All'esecuzione della presente deliberazione provvede con propri atti il Direttore del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale secondo la normativa vigente;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127/97

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

1 MAR. 2001



ALLEGATO:

“AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI ASSEGNAZIONE DI QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO INDIVIDUALI (Q.R.I.) AGGIUNTIVI, CAMPAGNA 2001/2002, AI PRODUTTORI LATTE DELLA REGIONE LAZIO” RESI DISPONIBILI ALLA RISERVA DELLA REGIONE LAZIO AI SENSI DELLA LEGGE 7 APRILE 2000 n.79, ARTICOLO 1, COMMI 1 E 8 BIS.

ARTICOLO 1

QUANTITATIVI ASSEGNABILI

Q.R.I. *[Handwritten signature]*

Sono disponibili per le assegnazioni di cui al presente avviso pubblico i quantitativi attribuiti alla Regione Lazio in applicazione dell'articolo 1, comma 8 bis, della legge 7 aprile 2000, "disposizioni urgenti per l'attribuzione dell'aumento comunitario del quantitativo globale e per la regolazione provvisoria del settore lattiero caseario" e riportati nello schema di Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, previsti in ~~kg~~ 95.004 di QUOTE CONSEGNE, per il quale la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, nella riunione del 6 dicembre 2000 ha espresso parere favorevole, oltre agli eventuali quantitativi confluiti nella riserva regionale a seguito delle revoche di quota disposte ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3-bis della legge n.79/2000 ed articoli n.2 e 3 del D.P.R. n.569/93 e i quantitativi in QUOTE VENDITE DIRETTE ancora disponibili dall'art.1, comma 21, della legge n.118/99 e pari a Kg.145.568.

ARTICOLO 2

PRESENTAZIONE DOMANDE

I quantitativi che affluiscono alla riserva regionale sono assegnati, avendo efficacia a partire dal 1° aprile 2001, su richiesta del produttore da effettuarsi a mezzo del modulo allegato al presente avviso. Le richieste vanno indirizzate alla Regione Lazio, Assessorato all'Agricoltura, Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale, Area B, Servizio 2°, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 ROMA


Le istanze di assegnazione devono essere presentate, **a pena di irricevibilità**, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Ai fini della valutazione del rispetto dei termini, per la presentazione dell'istanza, fa fede la data del timbro postale o del timbro di "accettazione" degli uffici regionali, in caso di recapito a mano. Nel caso di invio postale, questo deve essere effettuato a mezzo raccomandata semplice.

Le istanze, opportunamente documentate, debbono essere presentate esclusivamente, **a pena di irricevibilità**, utilizzando il modulo allegato al presente avviso che dovrà essere compilato in ogni sua parte. Le istanze relative al presente avviso pubblico devono essere presentate dai richiedenti specificando i quantitativi richiesti per le diverse tipologie di quota richieste (consegne o vendite dirette).

[Handwritten mark]

IL DIRETTORE
Dr. Armando Ferlicca

Assessore
per le Politiche dell'Agricoltura
Antonio Iannarilli



A seguito della raccolta e valutazione delle domande di cui al presente avviso pubblico, viene predisposta una graduatoria generale per quote consegne ed una per quote vendite dirette, per provvedere alle assegnazioni dei Quantitativi di Riferimento Individuali (quote latte) aggiuntivi, a valere dal 1° aprile 2001.

ARTICOLO 3.

BENEFICIARI:

Hanno diritto all'assegnazione i produttori che siano già titolari di quota, rispettivamente consegne o vendite dirette in dipendenza di quanto richiesto, secondo le priorità più avanti elencate.

ARTICOLO 4.

LIMITI DI ASSEGNAZIONE:

Il Quantitativo di Riferimento Individuale (quota latte) massimo assegnabile a ciascun richiedente rimane così determinato:

- A) Differenza fra l'ammontare delle quote (A più B) delle quali il richiedente è già definitivamente titolare e la misura massima di trenta tonnellate per ogni ettaro di S.A.U. dell'azienda condotta dal richiedente, con esclusione delle superfici destinate a boschi, frutteti, colture arboree, così come previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge n.468/92;
- B) Quantità richiesta, se inferiore a quanto determinato in applicazione del precedente punto A);
- C) Non superiore alla misura massima pari al cinquanta per cento delle quote (A più B) di cui è già definitivamente titolare al momento dell'istanza.
- D) Comunque non superiore al limite massimo di cento tonnellate di nuova assegnazione.

I limiti di cui alle precedenti lettere C) e D) del presente articolo non hanno efficacia per i giovani produttori, così come definiti al seguente punto 1° dell'articolo 6, che a seguito dell'eventuale assegnazione non raggiungono una quota individuale complessiva pari a 150 tonnellate. In tali casi detti limiti vengono innalzati fino al raggiungimento, a seguito di assegnazione, di una quota individuale complessiva pari a 150 tonnellate.


ARTICOLO 5.

ESCLUSIONI:

Non possono beneficiare di alcuna assegnazione i produttori che nel corso degli ultimi tre periodi 1998/99, 1999/2000 e 2000/2001 hanno venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto od in parte, congiuntamente o disgiuntamente dall'azienda agricola, le quote di cui erano titolari.

Non possono avanzare domanda di assegnazione i produttori che hanno beneficiato di attribuzione di quota aggiuntiva ai sensi e per gli effetti della Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2000 n.313, e successive integrazioni, modificazioni e codificazioni.

Detta ultima esclusione non ha efficacia per i giovani agricoltori che al momento dell'istanza non raggiungono una titolarità complessiva pari a 150 tonnellate. Ove ricorrano tali condizioni potrà essere determinata un'assegnazione fino al raggiungimento di una quota individuale complessiva pari a 150 tonnellate.



IL DIRETTORE
Dr. Armando Ferlicca

Assessore
per le Politiche dell'Agricoltura
Antonello Vannarilli

ARTICOLO 6.

PRIORITA':

Le priorità di seguito elencate concorrono alla formazione della graduatoria per le assegnazioni a misura del punteggio a fianco di ciascuna indicato:

1) CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE:

- a) Giovane agricoltore già titolare di quota latte che al momento della data di scadenza del presente avviso abbia un'età compresa fra 18 e 40 anni – **Punti 8** -;
- b) Richiedente già titolare di quota, con età alla data di scadenza del presente avviso, superiore a 40 anni. – **Punti 2** -;

2) LOCALIZZAZIONE DELL'AZIENDA:

- a) Produttore operante in azienda agricola ubicata in area definita montana ai sensi dell'art.3, par.3. della Dir. CEE 75/268; - **Punti 6** -
- b) Produttore operante in azienda agricola ubicata in zona svantaggiata od assimilata ai sensi dell'art.3, paragrafi 4 e 5, della Dir. CEE 75/268; - **Punti 4** -
- c) Produttore operante in azienda agricola ubicata in altre zone non rientranti nelle delimitazioni di cui all'art.3, paragrafi 3, 4 e 5, della Dir. CEE 75/268; - **Punti 2** -


L'ubicazione aziendale è data dalla contemporanea presenza del centro aziendale e di almeno il 50 per cento della S.A.U. nel territorio nel quale si chiede di classificare l'azienda, così come disposto dall'Art.8, commi 1 e 2, del D.M. 17 febbraio 1998 (Ministero per le Politiche Agricole).

3) TITOLARITA' DI QUOTA DEL RICHIEDENTE:

- a) Produttore titolare di quote, A più B, non superiori a tonnellate 60; - **Punti 6** -
- b) Produttore titolare di quote, A più B, superiori a tonnellate 60 ed inferiore a tonnellate 150 ; - **Punti 4** -
- c) Produttore Azienda agricola titolare di quote, A più B, superiori a tonnellate 150; - **Punti 2** -
- d) Produttore in attività, che ha subito il taglio di quota B disposto dalla legge 24 febbraio 1999, n.46; - **Punti 1** -

Dal computo delle quote delle quali il richiedente è titolare, vanno escluse quelle detenute a titolo di contratti con carattere provvisorio. Per carattere provvisorio devono intendersi contratti che hanno termine entro 36 mesi dalla data di scadenza del presente avviso. Qualora, avendo beneficiato di assegnazione aggiuntiva, il produttore titolare di contratti a carattere provvisorio come definiti al presente paragrafo abbia a rescindere detti contratti prima del termine dei 36 mesi sopra indicati, si darà luogo alla revoca della quota assegnata in forza del presente avviso pubblico.


IL DIRETTORE
Dr. Armando Ferlicca



Assessore
per le Politiche dell'Agricoltura
Antonello Annarilli

ARTICOLO 7.

POSIZIONI EX-EQUO:

Nei casi in cui si verificano situazioni di parità di punteggio in graduatoria, che non consentono di determinare le attribuzioni, la stessa viene ulteriormente differenziata incrementando il punteggio, ai soli produttori per i quali la situazione di ex equo non consente di determinare le rispettive assegnazioni, secondo i seguenti criteri:

- 0,7 punti se giovane produttore
- 0,5 punti se azienda in zona montana;
- 0,2 punti se azienda in zona svantaggiata o assimilata;
- 0,1 punti ogni 10 tonnellate di decremento di quota posseduta, inferiori alle 150;



ARTICOLO 8.

DISPOSIZIONI GENERALI:

L'indicazione, nelle istanze di assegnazione, di dati errati riscontrati tali nella fase istruttoria o di controllo da parte dell'amministrazione, sono motivo di irricevibilità dell'istanza stessa.

Dati e requisiti richiesti per la presentazione dell'istanza di assegnazione, così come indicato nell'allegato modulo di domanda, debbono essere attestati dal richiedente allegando adeguata documentazione e certificazione probatoria. La documentazione e certificazione può essere sostituita, in tutto od in parte, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto ai sensi della legge n.127/97, art.3, comma 11, come modificato dall'art.2, comma 10, della legge n.191/98, redatta secondo il fac-simile allegato. Non è richiesta l'autenticazione della firma che può essere sostituita allegando fotocopia di documento di identità in corso di validità.

L'amministrazione provvederà ad effettuare controlli a campione sulla documentazione e certificazione nonché sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate. Qualora i dati indicati nelle autocertificazioni dovessero risultare mendaci od erronei la relativa istanza verrà esclusa dalla valutazione per la formazione della graduatoria e la dichiarazione riscontrata mendace od erronea verrà inviata all'autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza. Qualora i controlli siano conclusi in data successiva alla determinazione delle assegnazioni e facciano emergere od evidenzino dati mendaci od erronei, il dichiarante decade dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il beneficiario delle quote assegnate ai sensi del presente avviso non potrà mettere in essere contratti di cessione di quota disgiuntamente dall'azienda, né per le quote assegnate né per quelle di cui era precedentemente titolare, pena la revoca delle quote assegnate da riserva regionale.

Nel caso di istanze presentate da società di persone, la priorità conferita ai giovani ai sensi dell'articolo 6, punto 1 lettera a) del presente avviso viene riconosciuta qualora la maggioranza dei soci abbia età inferiore ai 40 anni. In caso di equivalenza fra soci giovani e non giovani prevale l'età del rappresentante legale della società.

IL DIRETTORE
Dr. Armando Ferlicca

Assessore
per le Politiche dell'Agricoltura
Antonello Iannarilli

Nel caso di istanze presentate da società di capitali, la priorità conferita ai giovani ai sensi dell'articolo 6, punto 1 lettera a) del presente avviso viene riconosciuta sulla base dell'età del rappresentante legale della società.

La graduatoria determinata in esito alle istanze ricevute a seguito del presente avviso pubblico, rimane in vigore fino al 31 marzo 2002, ed è soddisfatta con utilizzazione dei quantitativi resi disponibili alla riserva regionale sino a tale data.

ARTICOLO 9:

PROCEDURE:



L'Area B del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale provvede alla raccolta e catalogazione delle istanze di assegnazione di cui all'articolo 2. L'Area B provvede a notificare agli interessati il rigetto delle istanze presentate fuori termine.

La medesima Area provvede alla verifica e controllo dei dati indicati nelle domande, ed alla loro informatizzazione. A seguito della verifica di insussistenza dei requisiti necessari alle specifiche assegnazioni individuali, viene notificato all'interessato il rigetto dell'istanza presentata.

Entro 45 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, eseguite le verifiche e gli accertamenti d'ufficio, l'Area B predispone l'organizzazione delle graduatorie generali, una per quote consegne ed una per quote vendite dirette. Dette graduatorie vengono adottate, entro il medesimo termine, con Determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale che sarà soggetta a pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

I provvedimenti individuali di assegnazione di quote aggiuntive, effettuate ai sensi del presente avviso pubblico, verranno altresì notificati ai beneficiari a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La suddetta Area B provvede all'estrazione di un campione delle istanze supportate da autocertificazioni, da sottoporre a controllo ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. n.403 del 20 ottobre 1998. I controlli a campione vengono svolti dagli Uffici Speciali K Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale, secondo la competenza territoriale. Detti controlli devono essere completati entro sessanta giorni decorrenti dalla specifica richiesta inoltrata dall'Area B. del Dipartimento. In qualsiasi momento i controlli facciano emergere od evidenzino dati mendaci od erronei, il dichiarante decade dai benefici eventualmente nel frattempo ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, così come disposto dal comma 3, articolo 11, del richiamato D.P.R. n.403/98.

Le scadenze procedurali previste al presente articolo rimangono subordinate alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali adottato ai sensi del citato comma 8 bis, art.1, legge n.79/2000 ed i quantitativi assegnabili sono quelli riportati nella tabella allegata a detto ultimo D.M.

4
IL DIRETTORE
Dr. Armando Ferlicca

Assessore
per le Politiche dell'Agricoltura
Antonello Annarilli

bu

**ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DI QUANTITATIVO INDIVIDUALE DI RIFERIMENTO
(Q.R.I.) AGGIUNTIVO, CAMPAGNA 2001/2002.
REGIONE LAZIO**

IL SOTTOSCRITTO _____
NATO A _____ IL _____
RESIDENTE IN Via/Loc. _____
COMUNE _____ PROV. _____
 TITOLARE RAPPRESENTANTE LEGALE ALTRO
DELL'AZ. AGRICOLA _____
UBICATA IN Via/Loc. _____
COMUNE _____ PROV. _____ TEL. _____
P. IVA _____ Codice Fiscale _____

**AVANZA ISTANZA PER L'ASSEGNAZIONE
DI UN QUANTITATIVO INDIVIDUALE DI RIFERIMENTO PARI A:**

Kg. DI QUOTE CONSEGNE QUOTE VENDITE DIRETTE
CON EFFICACIA A PARTIRE DAL 1° APRILE 2001

A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
DICHIARA

DI NON AVER COMPIUTO, ALLA DATA ODIERNA, I 40 ANNI DI ETA'.
 DI AVER COMPIUTO, ALLA DATA ODIERNA, I 40 ANNI DI ETA'.

IL DIRETTORE
Dr. Armando Ferlicca

[Signature]



Assessore
per le Politiche dell'Agricoltura
Antonello Iannarilli

[Signature]

bu

DI ESSERE TITOLARE : DI Kg. DI QUOTA "A" CONSEGNE
 DI Kg. DI QUOTA "B" CONSEGNE
 DI Kg. DI QUOTA "A" VENDITE DIR.
 DI Kg. DI QUOTA "B" VENDITE DIR.


DI AVER SUBITO LA RIDUZIONE DI QUOTA "B", DISPOSTO DALLA LEGGE
 24 FEBBRAIO 1995, n.46


DI CONDURRE L'AZIENDA AGRICOLA SOPRA SPECIFICATA, IN QUALITA' DI:
 PROPRIETARIO AFFITTUARIO COMODATARIO
 ALTRO (specificare) _____
 CHE DETTA AZIENDA DISPONE DI Ha DI S.A.U., CON ESCLUSIONE
 DELLE SUPERFICI DESTINATE A BOSCHI, FRUTTETI E COLTURE ARBOREE.
 CHE DETTA AZIENDA E' UBICATA IN TERRITORIO DEFINITO, AI SENSI DELLA
 DIR. CEE N.268/75:
 MONTANO SVANTAGGIATO ALTRA ZONA


DI AVERE DI NON AVERE VENDUTO, AFFITTATO O COMUNQUE
 CEDUTO TUTTO O PARTE DEL QUANTITATIVO INDIVIDUALE DI RIFERIMENTO DEL
 QUALE E' TITOLARE NEL CORSO DEI PERIODI 1998/99, 1999/2000, 2000/2001.

Sottoscritto a _____ il _____

FIRMA _____

IL DIRETTORE
 Dr. Armando Ferlicca




Assessore
 per le Politiche dell'Agricoltura
 Antonello Iannarilli


lu

NOTE ESPLICATIVE:

Le domande di assegnazione di Q.R.I. devono essere inoltrate all'amministrazione, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il modulo di domanda deve essere compilato in ogni sua parte, avendo cura di apporre una X in ogni casella a conferma della sussistenza del requisito rispettivamente indicato.

I dati anagrafici, fiscali e di ubicazione aziendale debbono essere indicati con chiarezza e precisione.

Va **obbligatoriamente** indicata la tipologia di quota richiesta (consegne o vendite dirette), valorizzando e compilando le apposite caselle.


Indicare con esattezza i quantitativi di quota di cui il richiedente è già titolare al momento dell'istanza. Dal computo delle quote delle quali il richiedente è titolare, vanno escluse quelle detenute a titolo di contratti con carattere provvisorio. Per carattere provvisorio devono intendersi contratti che hanno termine entro 36 mesi dalla data di scadenza del presente avviso.

Specificare a quale titolo viene condotta l'azienda agricola e la S.A.U. disponibile (Ha, Centiare, Are) comprendendo le superfici per le quali può essere provato il "godimento" produttivo, allegando alla domanda il prospetto "Superfici presenti in azienda (SAU).

Un'azienda può essere classificata montana, in zona svantaggiata od in altra zona, ai sensi della Dir. CEE 268/75, se **contemporaneamente** il centro aziendale ed almeno il 50 per cento dei terreni aziendali ricadano in una di dette classificazione di zona.

Specificare se sono stati stipulati contratti di cessione di sola quota (contratti di vendita sola quota stipulati entro il 31 dicembre 1998, 1999, 2000, contratti di affitto quota stipulati entro il 31 dicembre 1998 e 1999, o affitto di sola quota in corso di campagna stipulati entro il 31 marzo 2000 ed il 31 gennaio 2001) o di azienda con quota nei periodi indicati..

Qualora, in fase di istruttoria delle istanze, si riscontrasse la presenza di dati errati, ciò costituisce motivo di rigetto dell'istanza stessa.



IL DIRETTORE
Dr. Armando Ferlicca

Assessore
per le Politiche dell'Agricoltura
Antonello Annarilli

lu

Allegati:

Fac-simile autocerificazione.

Ai sensi e per gli effetti delle leggi n.15 del 4 gennaio 1968, art.4, n.127/97, art.3, comma 11, come modificato dall'art.2, comma 10, della legge n.191/98 e del D.P.R. 20 ottobre 1998 n.403, articolo 2, commi 1 e 2, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci:

L'anno duemila ____ il giorno ____ del mese di _____

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____

Residente in _____ Via/piazza/ fraz. _____

Codice fiscale _____ partita IVA _____

DICHIARA


Di essere (titolare, rappresentante legale, altro) _____

Dell'azienda agricola _____

Ubicata in _____ Via/loc _____

Ricadente in zona (Dir. CEE n268/75, montana, svantaggiata, altra) _____

Con disponibilità di SAU pari ad Ha _____ come di seguito dettagliati:



IL DIRETTORE
Dr. Armando Ferlicca

Assessore
per le Politiche dell'Agricoltura
Antonello Iannarilli

SUPERFICI PRESENTI IN AZIENDA (SAU):

COMUNE

Cod. ISTAT

Dati Catastali


Prov.	Comune	Denominazione	Sez.	Foglio	Partic.	Sub	Ettari	Are	Possesso *
TOTALI									

- INDICARE IL TITOLO DI POSSESSO: P= proprietà; A= affitto; C= comodato; S= altro.
- INDICARE LA PARTICELLA SULLA QUALE INSISTE IL CENTRO AZIENDALE APPONENDO NELLA COLONNA "POSSESSO" LA LETTERA "R", E LA PARTICELLA SULLA QUALE INSISTE LA STALLA, APPONENDO NELLA COLONNA "POSSESSO" LA LETTERA "L".

Si allega copia fotostatica di documento di riconoscimento/identità :

Tipo _____ estremi _____

Luogo _____ Data _____



4

Lu

In fede

IL DIRETTORE
 Dr. *Armando S. Marica*

Assessore
 per le Politiche ~~di~~ Agricoltura
 Antonello *Jannarilli*